

RISOLUZIONE

R00537-26

PROPONENTE: Dmitrij Palagi

OGGETTO: Contro la reintroduzione della pena di morte, anche quella ipotizzata in Israele

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'articolo 27, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, nella sua formulazione originaria del 1948, ha sancito l'abolizione della pena di morte per i reati comuni, con la storica affermazione che «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»;
- La Legge 13 ottobre 1994, n. 589 ha completato il percorso abolizionista, eliminando la pena di morte anche per i reati militari in tempo di guerra, modificando il codice penale militare di guerra e sancendo così un'abolizione totale e definitiva nel sistema giuridico italiano;
- L'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che abolisce la pena di morte in tempo di pace, ed è impegnata sul piano internazionale alla promozione dell'abolizione universale di questa pratica, ritenuta incompatibile con il rispetto della dignità umana e con i principi fondamentali di uno Stato di diritto;
- Tale percorso abolizionista affonda le proprie radici storiche proprio in Toscana;
 - o Il 30 novembre 1786, con la riforma criminale promulgata da Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana e poi Imperatore d'Austria, il Granducato di Toscana divenne il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte, segnando una svolta epocale nella storia del diritto e della civiltà giuridica universale;
 - o Quella decisione, ispirata agli ideali dell'Illuminismo e alle tesi di Cesare Beccaria, anticipò di quasi due secoli il percorso che il diritto internazionale avrebbe compiuto nel Novecento;
 - o Il Consiglio Comunale di Firenze custodisce e rivendica questa eredità come parte integrante dell'identità civica e politica della Città;
- L'abolizione della pena di morte rappresenta una delle conquiste fondamentali della civiltà giuridica e dei diritti umani, riconosciuta come norma di progresso civile da tutte le principali organizzazioni internazionali, e che la sua reintroduzione in qualsiasi ordinamento costituisce una grave regressione sul piano dei diritti universali;

RICORDATO che il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato, in questa consiliatura e nelle precedenti, numerosi atti in cui ha espresso la propria posizione in difesa dei diritti del popolo palestinese e del diritto internazionale, tra cui:

- La risoluzione 2024/00532, avente ad oggetto *Riconoscimento dello Stato di Palestina*, approvata nella seduta del 30 settembre 2024;
- La risoluzione 2024/01036, avente ad oggetto *Difendiamo i Diritti e il Diritto*, approvata nella seduta del 16 dicembre 2024;
- La risoluzione 2025/00492, avente ad oggetto *Contro lo stupro e la violenza sessuale come strumenti di guerra, anche in Palestina*, approvata nella seduta del 1° settembre 2025;
- La risoluzione 2025/00493, avente ad oggetto *Corte Internazionale di Giustizia e Repubblica del Sudafrica: preoccupazione per quanto emerso sulla Palestina*, approvata nella seduta del 1° settembre 2025;
- L'ordine del giorno 2025/01318, avente ad oggetto *Interrompere le relazioni istituzionali con il Governo di Israele*, approvato nella seduta del 1° settembre 2025;
- La mozione 2025/00956, avente ad oggetto *Adesione alla Rete degli enti locali per i diritti del popolo Palestinese*, approvata nella seduta del 25 giugno 2025;

CONSIDERATO come:

- Il 30 marzo 2026 la Knesset, il Parlamento dello Stato di Israele, abbia approvato in lettura finale, con 62 voti favorevoli e 48 contrari, una legge che introduce e amplia l'applicazione della pena di morte per atti definiti di terrorismo;
- La legge sia stata fortemente voluta dal Ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir, esponente dell'estrema destra israeliana, che alla notizia dell'approvazione ha brindato pubblicamente affermando «abbiamo fatto la storia»;
- La suddetta legge preveda la condanna a morte, mediante impiccagione da eseguirsi entro novanta giorni dalla sentenza, per chiunque causi intenzionalmente la morte di una persona nell'ambito di un atto definito terroristico, con l'intento di «negare l'esistenza dello Stato di Israele»;
- Come la legge non richieda l'unanimità tra i giudici per emettere la condanna a morte e che non è previsto un effettivo diritto di appello;
- Che il giudice possa applicare la pena capitale anche senza che essa sia stata richiesta dall'accusa;
- La legge, nella sua formulazione e nella sua applicazione pratica, si configuri come strutturalmente discriminatoria:
- I tribunali militari israeliani abbiano competenza esclusiva sulla cittadinanza palestinese della Cisgiordania occupata, mentre la popolazione colona israeliana insediata illegalmente nei medesimi territori sia giudicata dai tribunali civili, ai quali la pena di morte non si applica;
- Si viene così a creare un sistema di doppio binario giudiziario in cui la pena capitale è riservata *de facto* alla sola popolazione palestinese, in aperta violazione del principio di uguaglianza dinanzi alla legge e delle norme fondamentali del diritto internazionale;

LETTA la dichiarazione di Amnesty International del 31 marzo 2026, secondo cui:

- La legge approvata dalla Knesset è «una delle più estreme al mondo» e ne ha chiesto l'immediata abrogazione, affermando che «il parlamento israeliano ha approvato la prima di quelle che minacciano di essere una serie di norme che faciliteranno l'uso della pena di morte, in una pubblica manifestazione di crudeltà, discriminazione e profondo disprezzo per i diritti umani»;
- La legge «smantella le garanzie necessarie per prevenire la privazione arbitraria della vita e per proteggere il diritto a un processo equo, rafforzando così il sistema di apartheid di Israele»;

- È necessario che «la comunità internazionale eserciti ogni pressione sulle autorità israeliane per abrogare immediatamente questa legge, abolire completamente la pena di morte e smantellare tutte le leggi e le pratiche che contribuiscono a mantenere il sistema di apartheid contro il popolo palestinese»;

LETTA la dichiarazione di Human Rights Watch del 31 marzo 2026, che ha definito la legge «discriminatoria» e ha sottolineato come essa «rafforza la discriminazione e un sistema di giustizia a due livelli, entrambi caratteristiche distintive dell'apartheid», evidenziando che «le autorità israeliane sostengono che imporre la pena di morte è una questione di sicurezza, ma in realtà radica la discriminazione», e ricordando che HRW si oppone alla pena capitale in tutte le circostanze, «una pratica unica per la sua crudeltà e definitività»;

LETTA la dichiarazione di figure esperte dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), che già prima dell'approvazione aveva esortato Israele a ritirare il disegno di legge, e le successive prese di posizione dell'Unione Europea, che ha definito la legge un «grave passo indietro» rispetto alla moratoria de facto sulle esecuzioni capitali e sulla condanna a morte vigente in Israele, esprimendo «grande preoccupazione»;

PRESO ATTO ci come:

- La Corte Internazionale di Giustizia, il 26 gennaio 2024, abbia deliberato un richiamo formale allo Stato di Israele nell'ambito del ricorso presentato dalla Repubblica del Sudafrica per presunte violazioni della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza, riconoscendo la plausibilità delle accuse e ordinando misure cautelari urgenti;
- La medesima Corte, il 19 luglio 2024, si è pronunciata sulle conseguenze legali dell'occupazione israeliana nei Territori Palestinesi Occupati, ritenendo violata la Quarta Convenzione di Ginevra e ordinando lo sgombero degli insediamenti, il pagamento di risarcimenti al popolo palestinese e intimando agli Stati terzi di non riconoscere come lecita l'occupazione israeliana;
- Il 21 novembre 2024 la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella Striscia di Gaza;
- Nel dicembre 2024 Amnesty International ha reso nota la sintesi del proprio rapporto intitolato «Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza», in cui l'organizzazione ha concluso di aver «rinvenuto sufficienti elementi per portarla alla conclusione che Israele ha commesso e sta continuando a commettere genocidio nei confronti della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza occupata»;

CONSIDERATO come:

- L'approvazione della pena di morte da parte della Knesset giunga in un contesto in cui il Governo di Israele ha già accumulato un insieme di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, documentate dalla Corte Internazionale di Giustizia, dalla Corte Penale Internazionale, da Amnesty International, da Human Rights Watch, dall'UNRWA, dall'OMS e da decine di relatori e relatrici speciali dell'ONU;

- Questa legge non possa essere letta isolata dal contesto, ma si inserisca in un quadro sistemico di discriminazione strutturale nei confronti del popolo palestinese, che le principali organizzazioni internazionali per i diritti umani definiscono apartheid;
- L'introduzione della pena di morte rivesta un particolare profilo di gravità in quanto strumento di potere coloniale esercitato da uno Stato occupante su una popolazione sotto occupazione militare, in violazione delle Convenzioni di Ginevra, del diritto internazionale dei diritti umani e dei principi fondamentali di non discriminazione;
- Un sistema giudiziario che prevede la pena di morte esclusivamente per la popolazione palestinese giudicata da tribunali militari, mentre la popolazione colona israeliana — che esercita violenze sistematicamente documentate in Cisgiordania — è soggetta a tribunali civili che non prevedono tale pena, costituendo la negazione del principio di uguaglianza dinanzi alla legge e configurandosi come discriminazione razziale ai sensi della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale;

ESPRIME

Ferma e totale condanna della legge approvata dalla Knesset il 30 marzo 2026, che introduce e amplia l'applicazione della pena di morte nello Stato di Israele, e ne chiede l'immediata abrogazione;
Profonda preoccupazione per il carattere strutturalmente discriminatorio della legge, che nella sua applicazione concreta colpisce esclusivamente la popolazione palestinese, negandole le garanzie fondamentali di un equo processo e il diritto alla vita, diritti riconosciuti come universali e inderogabili dal diritto internazionale;

Sdegno per il fatto che tale legge venga presentata come risposta alla sicurezza in un contesto in cui il Governo di Israele è già sottoposto a procedimenti internazionali per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e in cui la reintroduzione della pena di morte non può che aggravare il già grave quadro di violazioni dei diritti fondamentali del popolo palestinese;

Solidarietà con le organizzazioni israeliane per i diritti civili, in primo luogo l'Associazione per i Diritti Civili in Israele che ha già presentato ricorso alla Corte Suprema avverso la legge, e con tutte le voci all'interno della società israeliana che si battono contro questa regressione;

Apprezzamento per la presa di posizione di Amnesty International, Human Rights Watch, dell'OHCHR e dell'Unione Europea, e sostegno alle richieste di abrogazione immediata della legge da parte della comunità internazionale;

RIBADISCE

Che la pena di morte è incompatibile con il rispetto della dignità umana, con il diritto a un equo processo e con i principi fondamentali dello Stato di diritto;

Che la sua abolizione è una conquista irrinunciabile della civiltà giuridica, e che il suo ripristino — specie se a carattere discriminatorio — rappresenta un passo indietro inaccettabile sul piano dei diritti umani universali;

La propria adesione ai principi della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiede una moratoria universale sulle esecuzioni capitali in vista dell'abolizione definitiva della pena di morte a livello mondiale;

IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA

A esprimere, nelle sedi istituzionali opportune, la condanna del Comune di Firenze nei confronti della legge sulla pena di morte approvata dalla Knesset il 30 marzo 2026, chiedendone la revoca;

A proseguire nell'impegno di rappresentare, nel solco della «diplomazia delle città», la posizione della Città di Firenze a favore della pace, del diritto internazionale, della tutela dei diritti umani e dell'abolizione universale della pena di morte;

A sollecitare il Governo italiano a esprimere una posizione chiara e univoca di condanna della legge sulla pena di morte, coerente con il percorso abolizionista dell'Italia e con gli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A trasmettere il presente atto:

- All'Ambasciata di Israele in Italia;
- All'Ambasciata di Palestina in Italia;
- Al Presidente della Repubblica Italiana;
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ai Presidenti di Camera e Senato, con richiesta di inoltro ai gruppi parlamentari e alle Commissioni di Competenza;
- Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Al Presidente del Parlamento Europeo;
- Al Presidente della Regione Toscana, con richiesta di inoltro agli Assessorati di competenza;
- Alla Presidente del Consiglio della Regione Toscana, con richiesta di inoltro ai gruppi consiliari e alle Commissioni di Competenza;
- All'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani (OHCHR);
- Ad Amnesty International Italia.